



INFORMATIVA ALLE IMPRESE

Avviso del Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”

REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i.) – Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento e dell’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo spa in data 24/07/2014.

Soggetti Beneficiari

- 1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), che intendono realizzare una iniziativa di efficientamento energetico in unità produttiva rientrante nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili.
- 2) Sono esclusi i seguenti settori:
 - pesca e acquacoltura;
 - costruzione navale;
 - industria carboniera;
 - siderurgia;
 - fibre sintetiche;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Investimenti ammissibili

- 1) I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a Euro 80.000,00 per unità locale e conseguire un risparmio di energia pari ad almeno il 10% dell’unità locale oggetto di investimento di cui un minimo del 2% che insiste sulla “Efficienza energetica”.
- 2) Sono ammissibili interventi di:
 - a) efficienza energetica;
 - b) cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un massimo del 70% dell’energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 70% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito.

1. Sono ammissibili gli interventi per misure di efficienza energetica.
2. Gli interventi per la realizzazione di misure di efficienza energetica non devono comunque qualificarsi come miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
3. Gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento devono riguardare:
 - a. nuove unità che permettono di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica;
 - b. il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione che consente di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
4. Gli impianti di cui al comma precedente, alimentati da biocarburanti, non devono utilizzare biocarburanti ottenuti da colture alimentari.
5. L'energia prodotta dalle fonti rinnovabili deve essere utilizzata in loco ovvero, se l'energia è immessa nella rete, i produttori o, se del caso, l'aggregatore sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.
6. Non sono ammissibili gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento destinati alla gestione dei rifiuti di altre imprese.

Contenuto tecnico del progetto di investimento

L'ammissibilità del programma di investimento è subordinata alla presentazione di:

- una *Diagnosi energetica ex ante* riferita esclusivamente all'impianto o al sito oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo, esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente che:
 - evidenzi lo stato pre-intervento dei consumi energetici in condizioni nominali di funzionamento dell'impianto o del sito oggetto di intervento e che, sulla base dei consumi registrati, spieghi l'origine dell'eventuali differenze (per eccesso o per difetto) rispetto alle condizioni di esercizio reale;
 - riporti un elenco dettagliato dei dispositivi e degli edifici dei quali si indica e si valuta il consumo;
 - riporti, a seconda dei casi, le indicazioni per i miglioramenti di tipo energetico necessari e possibili per l'incremento della quantità (Linea 3 - "Produzione di energia da fonti rinnovabili") e dell'efficienza della produzione energetica in loco (Linea 2 - "Cogenerazione ad alto rendimento") e per la riduzione dei consumi di energia primaria (Linea 1 - "Efficienza energetica).
- un *progetto di fattibilità tecnico economica* redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo, interno o esterno all'organizzazione del proponente che:
 - descriva il piano di interventi in accordo con la *Diagnosi energetica ex-ante*;
 - riporti e quantifichi puntualmente tutti i dati energetici necessari a inquadrare lo stato di partenza;
 - indichi le specifiche dei dispositivi, degli impianti, delle attrezzature con le eventuali opere a corredo da modificare e/o integrare e/o realizzare;
 - descriva gli interventi di efficientamento sugli involucri edilizi eventualmente previsti;
 - indichi le previsioni di consumo energetico degli impianti e/o dei manufatti

edili oggetto dell'intervento, al fine di giustificarne il dimensionamento per cui si richiede il contributo;

- una *Scheda tecnica* riassuntiva dei parametri energetici del progetto di fattibilità tecnico economica proposto.

Spese ammissibili

- 1) Le spese ammissibili, riguardano:
 - a) l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese in opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili per consentire l'installazione degli impianti e dei macchinari (a titolo esemplificativo: basamenti macchinari, quadri e cavi elettrici degli impianti, etc.);
 - b) le spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica) e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento ammissibile;
 - c) le spese per la redazione della *diagnosi energetica ex ante* e della *relazione finale dei risultati conseguiti* nei limiti dell'1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite complessivo massimo di € 10.000,00.
 - d) interventi sugli involucri edilizi, con le limitazioni di seguito indicate.
- 2) Con riferimento al precedente comma 1) lettera d), sono ammissibili entro il limite del 20% della spesa complessiva, interventi di efficientamento sugli edifici funzionali all'attività di impresa relativi, esclusivamente all'involucro edilizio.
Per le imprese nel settore turistico che svolgono attività ricettiva nell'ambito dei codici Ateco 55.10.00; 55.20.10; 55.30.00; 55.20.51 (ad esclusione di bed and breakfast ed affittacamere), nel caso di interventi che insistono su strutture turistico – alberghiere e a condizione che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda ed in cui si svolge già l'attività ricettiva, il limite del 20% non si applica.
- 3) Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing;
 - h. tutte le spese non capitalizzate;
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile,



sull'importo massimo di € 4.000.000 per le medie imprese e di € 2.000.000 per le piccole e micro imprese.

2. La copertura finanziaria del piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti percentuali:
 - 30% mutuo a carico del Fondo Efficiamento Energetico Mutui;
 - 40% Sovvenzione diretta, contributo in conto impianti;
 - 30% mutuo a carico della banca finanziatrice.
3. L'impresa può richiedere un anticipo della Sovvenzione diretta pari al 20% dell'investimento ammissibile, dietro il rilascio di una polizza fideiussoria. Il restante 20% verrà erogato al completamento dei lavori a seguito di verifica finale
4. Con riferimento alla sovvenzione diretta, l'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti e non potrà essere superiore al 40% dell'investimento ammissibile e all'importo massimo di 1.600.000 euro per le medie imprese e di 800.000 euro per le piccole e micro imprese.

Elenco documenti da fornire per la presentazione della domanda:

- Atto costitutivo e statuto dell'impresa proponente;
- Visura camerale aggiornata;
- Ultimo bilancio approvato;
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante;
- Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti in originale timbrati e firmati dal fornitore;
- Diagnosi energetica ex ante (vedi allegato n.5);
- Progetto di fattibilità tecnico economica (vedi allegato n.5);
- Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
- (ove ricorra il caso) Documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., C.I.L.A., etc.) corredata dalle relazioni tecniche previste per legge (in particolare, ove ricorra il caso, da quelle di carattere energetico), per la realizzazione delle opere o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza.